



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 10/2018** del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

CIRCOLARE N. 10 del 3 LUGLIO 2018

INDICE:

- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- CTU
- Edilizia
- EPPI
- Fiscale
- Professioni
- Sicurezza



CATASTO

CATASTO

VARIAZIONE CIRCOSCRIZIONALE - NUOVO COMUNE AMMINISTRATIVO DI CENTRO VALLE INTELVI - INIZIO ATTIVITA'

L'Agenzia delle Entrate - Uff. Prov Territorio di Como, a seguito di richiesta da parte del Comune di Centro Valle Intelvi, relativamente alla fusione dei comuni di Castiglione d'Intelvi, Casasco d'Intelvi, e San fedele Intelvi nel nuovo comune di Centro Valle Intelvi, avvierà le operazioni di aggiornamento degli archivi e delle procedure in uso nell'agenzia in data 2 luglio 2018.



Direzione provinciale di Como

Ufficio provinciale – Territorio

Como, 15 giugno 2018

Collegio Notarile

COMO e LECCO

Ordine dei Dottori Commercialisti

Ordine degli Avvocati

Ordine degli Ingegneri

Ordine degli Architetti

Ordine Dottori Agronomi e Forestali

Collegio Provinciale dei Geometri e

Geometri Laureati

Collegio Periti Industriali e Periti

Industriali Laureati

Collegio Periti Agrari

COMO

p.c.

Comune di Centro Valle Intelvi

OGGETTO: *Variazione circoscrizionale – Nuovo Comune Amministrativo di Centro Valle Intelvi – Inizio attività*

Al fine di dare la massima diffusione possibile tra i propri iscritti, comunico che lo scrivente Ufficio Provinciale – Territorio a seguito di formale richiesta da parte del Comune di Centro Valle Intelvi, in attuazione di quanto stabilito con la legge regionale 11 dicembre 2017 – n. 30 concernente la fusione dei comuni di Castiglione d'Intelvi, Casasco d'Intelvi e San Fedele Intelvi nel nuovo comune di Centro Valle Intelvi, in data 2 luglio 2018 avvierà le operazioni di aggiornamento degli archivi e delle procedure in uso nell'Agenzia.

Pertanto dalla stessa data, per tali Comuni saranno sospesi tutti i servizi relativi all'acquisizione degli atti catastali e di conservatoria, quali Pregeo, Docfa, istanze di rettifica, atti notarili, formalità ipotecarie, nonché il rilascio di documentazione e certificazione quali visure del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, visure della mappa, rilascio degli estratti di mappa per l'aggiornamento cartografico ed ogni altro servizio di aggiornamento degli archivi.

A conclusione dell'attività di aggiornamento degli archivi per i comuni interessati, relative alle operazioni di identificazione dei beni con la nuova nomenclatura al Codice Comune, Sezione Censuaria per il catasto Fabbricati e Catasto Terreni, sarà cura di questo Ufficio comunicare la data di attivazione dei servizi.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione porgo cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO DELEGATO^(*)
Domenico D'Angelo

() Firma su delega del Direttore provinciale, Roberto Leoni
Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*

RIDUZIONE ORARIO PERIODO ESTIVO

Nel periodo estivo, in considerazione delle ferie del personale in organico e in previsione di un minor afflusso, alcuni servizi di assistenza saranno ridotti.

In particolare:

- servizio di assistenza tecnica per consulenza catasto fabbricati - Docfa e catasto terreni - Pregeo;
- l'Archivio cartaceo dei fabbricati

Non saranno forniti nel periodo dal 31 luglio al 6 settembre 2018.

OGGETTO: Servizi di assistenza – Periodo estivo – Riduzione orario

Nel periodo estivo, in considerazione delle ferie del personale in organico ed in previsione di un minor afflusso, alcuni servizi di assistenza saranno ridotti.

In particolare:

- *il servizio di assistenza tecnica per consulenza catasto fabbricati – Docfa e catasto terreni – Pregeo;*
- *l'archivio cartaceo dei fabbricati (consultazione mod. 97-56-57-mappe catasto urbano);*

non saranno forniti nel periodo dal **31 luglio al 6 settembre 2018**.

Resta inteso che qualunque problematica urgente e necessità non procrastinabile potrà essere sottoposta all'attenzione del responsabile del reparto.

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione chiedo di dare diffusione della presente comunicazione ai propri iscritti.

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO DELEGATO(*)
Domenico D'Angelo

(*) Firma su delega del Direttore provinciale, Roberto Leoni

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

PERITO INDUSTRIALE ELETTROTECNICO (2° specializz. meccanica) cerca collaborazione.

Esperienze: disegnatore/aiuto progettista, presso azienda e studio tecnico elettrico nel settore civile e industriale: quadri di distribuzione e potenza, planimetrie, dimensionamento linee/interruttori, Cabine MT/BT, illuminotecnica, ecc. Buona conoscenza del disegno elettrico. Autocad 2D (anche Cadelet, Spac).

Recapiti: Cell. 348-9131213 matteo.lippi@libero.it

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Nome: Matteo

Cognome: Lippi

Data di nascita: 6-12-1983

Residenza: Via II Giugno N° 11 Galeata (FC)

Telefono: 348/9131213

E-mail: matteo.lippi@libero.it

Patente: B (Automunito)



Titolo di studio:

Diplomi di Perito Industriale Capotecnico conseguiti presso Istituto Tecnico Industriale Statale " G.Marconi " di Forlì

Specializzazione 1: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE

Data: Luglio 2004 (Abilitazione)

Specializzazione 2: MECCANICA

Data: Luglio 2008

Esperienze di lavoro:

Esperienza come Disegnatore Autocad 2D/Aiuto Progettista in ambito Elettrico settore civile e industriale:

Quadri elettrici, Planimetrie, Cabine Mt/Bt, Illuminotecnica, ecc.. presso Aziende e Studi Tecnici oltre 5 anni.

Esperienza come cablatore quadri elettrici ed esecuzione impianti elettrici, presso Fase Engineering, 2 anni.

Esperienza come operaio al tornio CNC e alla fresa CNC, presso TAAB, 1 anno.

Esperienza come operaio addetto al taglio, piegatura, punzonatura, verniciatura di lamiera, presso Cisaf Bellini, 6 mesi

Esperienza come operaio addetto al montaggio e all'assemblaggio meccanico, presso Valli s.p.a, oltre 1 anno.

Conoscenze:

- + Buona conoscenza di Autocad 2D, Spac, Inventor e Solidworks.(Corso disegnatore)
- + Buona conoscenza del Disegno Tecnico Elettrico e Meccanico.
- + Buona conoscenza di strumentazione elettrica d' officina (Tester, Oscilloscopi,ecc.)
- + Buona conoscenza di strumentazione meccanica d' officina (Calibri,Micrometri,ecc)
- + Buona padronanza nell uso del PC (Corso Tecnico informatico)
- + Buona padronanza della lingua inglese.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 riguardante i diritti sulla tutela della Privacy.

VERIFICHE ITALIA (Organismo abilitato dal Ministero dello sviluppo

Economico alle verifiche degli impianti elettrici di massa a terra) ricerca Periti o Ingegneri per il ruolo di Tecnico o Tecnico/Commerciale da abilitare presso il Ministero con la mansione di Verificatore impianti di terra o Consulente tecnico commerciale.

Inviare CV con foto a: personale@verificheitalia.com



19/06/2018

Oggetto; Ricerca Periti e Ingegneri per ampliamento rete tecnica e commerciale

Verifiche Italia Srl, Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico alle verifiche degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01, per ampliamento della propria rete a livello Nazionale,

ricerca

Periti o Ingegneri per il ruolo di Tecnico o tecnico/Commerciale da abilitare presso il Ministero con la mansione di Verificatore impianti di terra (DPR 462/01) o Consulente tecnico commerciale.

Si offre:

- Tipologia di Collaborazione Provvigionale
- Percorso formativo e affiancamento sul campo
- Supporto tecnico/amministrativo
- Strumentazione di misura

Si richiedono:



- Ottime capacità relazionali, attitudine al raggiungimento degli obiettivi, massima serietà.
- Disponibilità immediata.
- Automuniti in possesso di patente B.
- Possesso di P.I. (o disponibilità ad aprirla).

N.B.

Il candidato per poter essere abilitato con la qualifica di Verificatore / Ispettore non potrà svolgere attività di progettazione e/o installazione e/o manutenzione di impianti elettrici.

Ai sensi della normativa

vigente l'offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi (Legge 903/77, Legge 125/91).

Inviare CV con foto all'indirizzo e-mail: personale@verificheitalia.com

SV VERIFICHE ITALIA

Sede legale: Via CARBONAZZI N° 12, - 07100 Sassari,

ISO/IEC 17020:2012.

P.I.: 02449820907

Telefono uff.: N° 3 LINEE 0796011207-0794360317-0794360279

fax: 0790972053 **Sito Internet:** www.verificheitalia.com

e.mail: info@verificheitalia.com, **pec:** sardegnaverifiche@pec.it



CTU

CTU

COMPENSI AL CTU, IL GIUDICE NON DEVE MOTIVARE IL METODO DI CALCOLO

Ordinanza n° 8233 del 04.04.2018 della Corte di Cassazione

La determinazione dei compensi spettanti al CTU, consulente tecnico di ufficio, nei procedimenti civili non richiede da parte del giudice una motivazione specifica in quanto rientra nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Compensi al CTU, il Giudice non deve motivare il metodo di calcolo

Ordinanza n° 8233 del 04.04.2018 della Corte di Cassazione La determinazione dei compensi spettanti al CTU, consulente tecnico di ufficio, nei procedimenti civili non richiede da parte del giudice una motivazione specifica in quanto rientra nell'esercizio del suo potere discrezionale.

A ribadire il principio è la Corte di cassazione, con l'ordinanza 8233/2018.

Il caso

Il caso riguarda il ricorso presentato da un cittadino contro il decreto di liquidazione emesso da parte del giudice istruttore a favore di un consulente tecnico di ufficio, nominato nei procedimenti civili tra il ricorrente e l'altro cittadino, per la somma complessiva di 5.064,37 euro per onorario, indennità e spese documentate.

La perizia aveva ad oggetto la stima di diverse unità immobiliari, facenti parte di due distinti immobili

ubicati nel Comune Lagonegro, nonché un fabbricato in costruzione. Pertanto, in considerazione della loro diversa ubicazione e struttura gli immobili oggetto di stima dovevano, quindi, considerarsi dotati di autonome caratteristiche valutative. Da qui la necessità da parte del CTU di procedere a 3 diverse stime e riconoscere l'importo massimo in ragione dell'oggetto e del valore della controversia, della natura e dell'importanza dei compiti di accertamento in fatto e di valutazione, del tempo e dell'impegno profusi dall'ausiliare, nonché per la complessità dell'incarico svolto.

Il ricorrente lamentava, invece, che nonostante la prestazione non presentasse alcuna difficoltà e l'elaborato non brilli per completezza né per pregio, il tribunale aveva applicato i massimi tariffari per la determinazione del compenso, enunciando le ragioni che astrattamente lo avrebbero consentito ma senza motivarle.

Il tribunale di Lagonegro accoglie il ricorso proposto contro il decreto di liquidazione evidenziando che il decreto impugnato si limita a liquidare le competenze del consulente tecnico d'ufficio in conformità di quanto richiesto, privo di motivazione in ordine ai parametri di liquidazione applicati e che la consulenza espletata consiste nella stima di immobili ai sensi degli artt. 49 ss del dpr 115 del 2002 e dall'art. 4, comma 1°, della l. 319 del 1980 e dell'art. 13 del d.m. 30/5/2002.

In particolare, se l'incarico conferito al consulente ha ad oggetto la determinazione di una serie di immobili aventi caratteristiche analoghe o uguali, la liquidazione del compenso deve essere determinata cumulando le somme stimate (art. 13); qualora, invece, si tratta di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative.

Tuttavia, il tribunale ha ritenuto di compensare le spese del procedimento in base al principio che "i vizi riscontrati nell'atto impugnato non sono imputabili a parte resistente, bensì sono frutto di valutazioni discrezionali dell'autorità che lo emanato".

Il ricorrente chiede, quindi, la cassazione dell'ordinanza che liquida il compenso al consulente; il CTU resiste con controricorso.

Sentenza Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, in quanto il provvedimento impugnato ha di fatto concretamente valutato le difficoltà, il tempo e l'impegno profusi dal consulente nella redazione della relazione peritale nonché la sua complessità ed ha, in relazione a ciò, determinato il compenso ritenendo implicitamente che la relazione stessa avesse corrisposto ai quesiti posti.

Infatti, in base all'orientamento della Corte:

nel procedimento di opposizione al decreto che liquida il compenso al consulente, il giudice deve accertare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che conferì l'incarico e valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso (Cass. n. 7294 del 2013).

Gli ermellini hanno confermato, inoltre, il principio secondo il quale, in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici:

La determinazione degli onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico-giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione (Cass. n. 27126 del 2014).

Link di riferimento: https://gallery.mailchimp.com/bee2fbadda8df054f17337dea/files/f3029b03-e12f-42d5-b97f-a4358d36799e/Cassazione_8233_2018.pdf



EDILIZIA

APPALTI PRIVATI: LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Guida ed approfondimenti ANCE del 30.05.2018

L'ANCE ha realizzato il dossier "Appalti privati. Responsabilità dell'appaltatore Approfondimento normativo e casistica giurisprudenziale".

Il documento fa il quadro completo delle diverse forme di responsabilità che l'appaltatore assume nei confronti del committente, la loro fonte giuridica e una corposa rassegna giurisprudenziale dedicata a ciascun tipo di responsabilità.

Innanzitutto ricorda che la responsabilità civile nell'appalto è regolata principalmente dal codice civile per quanto riguarda le norme generali sulla responsabilità contrattuale, nonché dalle norme speciali riguardanti appunto la disciplina del contratto di appalto.

Di seguito un riepilogo delle principali responsabilità in capo all'appaltatore, o in quanto venditore-costruttore, in relazione alla corretta esecuzione dell'opera/intervento pattuiti.

Inadempimento per mancato inizio lavori o da ritardo

La prima questione che viene trattata riguarda le conseguenze dell'inadempimento dell'appaltatore per mancato inizio dei lavori o per ritardo nell'esecuzione. Tali vicende sono regolate dalle norme generali e non da quelle speciali sull'appalto.

Responsabilità amministrativa

I responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo, sono:

- il titolare del permesso di costruire
- il committente
- il costruttore

Pertanto, i soggetti indicati sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Per le opere soggette a SCIA il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

In caso di dichiarazioni non veritiere l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Responsabilità penale per abusi

Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (solo per quanto riguarda le prescrizioni e le modalità esecutive stabilite nel permesso) possono essere soggetti attivi di reati per abusi edilizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 dpr 380/2001. In particolare, si ha:

- la sola pena pecuniaria (fino a 20.658 euro) per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Testo Unico Edilizia, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire
- l'arresto fino a due anni e con la pena pecuniaria (da 10.328 a 10.3290 euro) per l'esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso di costruire, o la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione
- l'arresto fino a due anni e con la pena pecuniaria (da 30.986 a 103.290 euro) per la lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edilizio nonché gli interventi edilizi, nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso

Responsabilità per vizi e difformità

L'obbligo principale dell'appaltatore consiste nel dare corretta esecuzione all'intervento edilizio secondo le previsioni progettuali e in base alle altre modalità stabilite nel contratto di appalto; qualora, terminati i lavori, emergesse che questi non sono stati eseguiti "a regola d'arte" e fossero, quindi, presenti difformità o vizi l'appaltatore è ritenuto automaticamente responsabile e si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c.

Responsabilità decennale per gravi difetti

In capo al costruttore, anche in veste di appaltatore, ricade anche la responsabilità decennale per vizi degli immobili, prevista dall'art. 1669 c.c.; si tratta di una speciale forma di garanzia che l'ordinamento ha previsto a tutela dell'interesse generale e, nello specifico, a tutela dell'incolumità e sicurezza dei cittadini affinché gli immobili/edifici (o parti di essi) destinati per loro natura a lunga durata, vengano realizzati nell'osservanza delle migliori regole della tecnica e con materiali idonei. Pertanto, ai sensi dell'art. 1669 l'appaltatore è ritenuto responsabile se, nei dieci anni dal compimento dell'intervento edilizio, un vizio del suolo o difetto di costruzione abbia comportato rovina, in tutto o in parte, o evidente pericolo di rovina o gravi difetti, sull'edificio o la parte di immobile realizzata.

In particolare, la responsabilità dell'appaltatore si può verificare quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

- la rovina totale dell'edificio
- la rovina parziale dell'edificio
- l'evidente pericolo di rovina
- la presenza di gravi difetti

Responsabilità del subappaltatore

Il subappaltatore risponde dell'esecuzione delle opere nei confronti del solo appaltatore (subcommittente). Il committente può far valere eventuali contestazioni nei confronti del solo appaltatore, il quale, successivamente, potrà agire in regresso nei confronti del subappaltatore, se i vizi siano imputabili alla responsabilità di quest'ultimo.

Essendo il rapporto tra appaltatore e subappaltatore regolato secondo l'ordinaria disciplina dell'appalto, trovano applicazione le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.

Link di riferimento: http://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2018/06/Dossier-Appalti-privati_responsabilita.pdf

BARRIERE ARCHITETTONICHE: SUPERATI I VINCOLI STORICI

Sentenza Corte di Cassazione n° 9101 del 12.04.2018

La Cassazione ha chiarito che la necessità di eliminare le barriere architettoniche deve prevalere sugli eventuali vincoli storici cui è sottoposto un edificio condominiale.

I giudici hanno spiegato che la legge 13/1989 ('Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati'), oltre ad esprimere un principio di solidarietà sociale, persegue finalità di carattere pubblicistico, favorendo l'accessibilità agli edifici nell'interesse generale.

Inoltre, sottolineano i giudici, esiste un diritto fondamentale delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce legittimità all'intervento innovativo.

Pertanto, l'installazione di un ascensore rientra nei poteri dei condòmini, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1102 del Codice Civile.

Il caso

In un comune pugliese un condomino disabile aveva iniziato dei lavori per l'abbattimento del muro perimetrale, posto sul ballatoio della prima rampa di scale del fabbricato, per inserirvi la porta d'ingresso di un ascensore. I vicini erano ricorsi alla giustizia di primo grado, ottenendo dal Tribunale la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.

Con un successivo ricorso avverso tale sentenza il condomino disabile otteneva il rigetto dell'azione di manutenzione e l'annullamento della precedente sentenza. Anche il ricorso in Appello dava medesimo giudizio.

Da qui il ricorso in Cassazione.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha sentenziato dando ragione al condomino disabile responsabile dell'intervento per l'installazione dell'ascensore. Secondo i giudici l'uso dell'ascensore gli era indispensabile per poter accedere all'abitazione ed inoltre:

- la realizzazione dell'ascensore non ledeva in modo apprezzabile il comproprietario del muro comune, tant'è che il condomino ricorrente non aveva evidenziato quale fosse lo specifico e concreto disagio che l'innovazione aveva determinato sul pregresso potere di fatto da lui esercitato in qualità di comproprietario
- l'ascensore non arrecava pericoli per la stabilità dell'edificio né comprometteva il decoro architettonico.

Normativa di riferimento

Tra le numerose leggi e decreti che disciplinano la materia, ricordiamo in questa sede:

- la legge 118/1971, che stabilisce (articolo 27) a favore degli invalidi l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando le possibili varianti agli edifici esistenti
- il dpr 503/1996 che stabilisce negli edifici privati il superamento delle barriere architettoniche mediante il decreto dei Lavori pubblici 236/1989, il quale contiene per gli ascensori norme tecniche idonee a consentirne l'utilizzo e l'accesso da parte delle persone disabili. Il decreto prevede la realizzazione di un ascensore idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle
- la legge 13/1989, che contiene le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche architettoniche negli edifici privati e stabilisce che gli interventi per eliminarle sono approvate dall'assemblea condominiale e che gli stessi, se non strutturali, non sono subordinati a permessi edilizi.

Link di riferimento: <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19962>



EPPI

EPPI

ELEZIONI NUOVI ORGANI EPPI

L'EPPI comunica che il giorno 15 giugno 2018 si sono insediati i nuovi organi dell'EPPI per il mandato 2018-2022 e che si è proceduto alle nomine statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale.

A tutti i Presidenti
dei Collegi dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
AI CNPI
LORO SEDI

Roma 15 giugno 2018

Oggetto: Elezioni nuovi organi EPPI

Si informa che il giorno 15 giugno 2018 si sono insediati i nuovi organi dell'EPPI per il mandato 2018 – 2022 e si è proceduto alle nomine statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione risulta essere così composto:

- Presidente - Valerio Bignami, nato il 03/05/1956 a Sasso Marconi (BO);
- Vice Presidente - Paolo Bernasconi, nato il 09/04/1961 a Como (CO);
- Consigliere - Paolo Armato, nato il 21/09/1959 a Marsala (TP);
- Consigliere - Mario Giordano, nato il 04/03/1955 a Guardia Lombardi (AV);
- Consigliere - Gianni Scozzai, nato il 20/07/1951 a Cormons (GO).

Il Consiglio di Indirizzo Generale risulta essere così composto:

- Coordinatore - Pietro De Faveri, nato il 19/09/1947 a Venezia (VE);
- Vice Coordinatore – Fabrizio Fontanelli, nato il 17/01/1955 a Pisa (PI);
- Segretario – Roberto De Girardi, nato il 14/04/1958 a Milano (MI);
- Vice segretario – Salvatore Forte, nato il 06/06/1964 a Pellezzano (SA);



- Consigliere – Rino Amadori, nato il 11/04/1963 a Forlimpopoli (FC);
- Consigliere – Lorenzo Bendinelli, nato il 19/07/1969 a Trento (TN);
- Consigliere - Silvio Cattaruzza Dorigo, nato il 11/08/1956 a Bolzano (BZ);
- Consigliere – Pierpaolo Conti, nato il 26/06/1959 a Russi (RA);
- Consigliere – Giovanni Florio, nato il 25/06/1950 a San Severo (FG);
- Consigliere – Roberto Gavana, nato il 08/10/1953 a Pavia (PV);
- Consigliere – Fabio Molinari, nato il 14/10/1972 a Macerata (MC);
- Consigliere - Paolo Paravano, nato il 25/01/1955 a Poesina (UD);
- Consigliere – Andrea Pastorelli, nato il 12/09/1967 a Grosseto (GR);
- Consigliere – Maurizio Segreto, nato il 29/07/1966 a Milano (MI);
- Consigliere – Mauro Ignazio Veneziani, nato il 29/06/1951 a Genova (GE);
- Consigliere – Salvatore Zaccone, nato il 18/10/1963 a Catania (CT).

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
 Francesco Gnisci




FISCALE

FISCALE

SERVIZI DI INGEGNERIA E COSTRUZIONI, REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE 2017 *Provvedimento Agenzia delle Entrate n° 110050 del 01.06.2018*

L'Agenzia delle Entrate individua gli studi di settore ammessi al regime premiale 2017.

Si tratta della disciplina, introdotta dal dl 201/2011, che prevede una serie di benefici per chi risulta in linea con le risultanze degli studi stessi, sia per ricavi o compensi sia in relazione a specifici indicatori di coerenza e normalità.

Per il periodo d'imposta 2017 sono stati confermati gli stessi studi di settore già ammessi al regime premiale per il periodo d'imposta 2016; pertanto, i criteri e le regole utilizzate per selezionare gli studi ammessi sono gli stessi degli anni precedenti.

Anche per il 2017 sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2017, tra cui:

- WG50U – Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici
- WG53U – Servizi linguistici e organizza
- WG69U – Costruzioni
- WG75U – Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
- WK23U – Servizi di ingegneria integrata (per l'attività di impresa)

Provvedimento 110050/2018

Con il provvedimento in esame, le Entrate chiariscono i seguenti punti.

Soggetti ammessi al regime di favore

Al regime premiale possono accedere i contribuenti che:

- dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore
- hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati
- risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi applicabili

Tipologie di indicatori

Gli indicatori di coerenza economica rilevanti ai fini del regime premiale (allegato 2) sono distinti in base alle seguenti tipologie:

- efficienza e produttività del fattore lavoro
- efficienza e produttività del fattore capitale
- efficienza di gestione delle scorte
- redditività
- struttura

Per l'accesso al regime premiale gli studi dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno 4 delle tipologie di indicatori di coerenza economica; in alternativa, ad almeno 3 delle tipologie, se contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

I benefici

Di seguito i benefici cui possono accedere i contribuenti ammessi al regime premiale:

- esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
- possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto, come ordinariamente previsto)

Il provvedimento ricorda, infine, che il 2017 è l'ultimo anno di applicazione del regime premiale; a partire dall'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, è prevista l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c815fcb0-6273-425b-8fa6-d28a48f0bde3/Prov_v_regime_premiale_modulistica+parametri_2017_29_05_2018_5_def.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c815fcb0-6273-425b-8fa6-d28a48f0bde3

PAGAMENTI ELETTRONICI CON POS: NO ALLE SANZIONI

Parere del Consiglio di Stato n: 00625 del 19.04.2018

Parere negativo del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Mise circa le sanzioni per Pos obbligatorio. A seguito della richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico (parere n. 7137 del 28 marzo 2018), il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 00625/2018 allo "schema di regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito".

Con il precedente parere n. 1104/2018, il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio sullo schema di regolamento del Mise.

Obbligo Pos e sanzioni

Ricordiamo che l'obbligo di Pos, previsto dal dl 179/2012, è in vigore dal 2014 ma non è sanzionato. In pratica, l'assetto attuale pur prevedendo l'obbligo per chi vende prodotti o presta servizi di posedere strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carte, non prevede alcuna sanzione in caso di mancata installazione del Pos o di mancata accettazione del pagamento.

In particolare, l'art. 15, comma 5, dispone che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sono tenute ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Inoltre:

con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinate le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Pertanto, il MISE ha messo a punto lo schema di decreto sulle sanzioni e lo ha inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere il 28 marzo 2018. Il provvedimento, superando le indicazioni generiche della norma madre, fa riferimento all'articolo 693 del Codice penale, in base a cui:

chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro.

Parere CdS sullo schema di decreto

Nessuna sanzione per commercianti e professionisti che non sono dotati di Pos; è questo, in sintesi, il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico che prevede l'applicazione delle sanzioni per chi non rispetta l'obbligo di Pos.

Il rinvio del dm all'art. 693 del Codice penale, a detta dei giudici, non è sufficiente a garantire la correttezza formale della disciplina sanzionatoria in quanto comporta l'applicazione di una sanzione precedente alla norma relativa all'obbligo da rispettare.

Inoltre, per orientamento consolidato della Corte Costituzionale, l'espressione "in base alla legge", contenuta nell'art. 23 della Costituzione, si deve interpretare in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale; questo principio implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione.

In definitiva, per il Consiglio di Stato la mini sanzione per mancanza di Pos non ha la copertura costituzionale perché la norma primaria non ne fissa i criteri; i giudici hanno deciso, quindi, di bocciare il testo, rimandando la decisione se e come intervenire al nuovo esecutivo del Governo.

Link di riferimento: <http://www.casaportale.com/public/uploads/17054-pdf1.pdf>

TRACCIABILITÀ RETRIBUZIONI, DAL 1° LUGLIO STOP AL CONTANTE **Approfondimento 08.06.2018 del Centro Studi dei Consulenti del Lavoro**

Dal 1° luglio scatta il divieto dei contanti nel pagamento delle retribuzioni: datori di lavoro e committenti dovranno pagare stipendi ed anticipazioni dei lavoratori solo con assegno, bonifico o pagamento elettronico, qualunque sia il rapporto di lavoro instaurato.

Questo per effetto della norma contenuta nella legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), commi 910 a 913, che impone appunto la tracciabilità nel pagamento delle retribuzioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. L'obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all'attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma; sono escluse, invece, le altre somme di denaro che possono essere versate al lavoratore come gli anticipi

di cassa per fondo spese e rimborsi spese.

La norma introduce 2 novità fondamentali sul piano sanzionatorio e su quello probatorio. Rispettivamente: nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro; la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Segnaliamo al riguardo il documento di approfondimento a cura della Fondazione Consulenti del Lavoro contenente tutte le novità in tema di retribuzioni e le relative modalità operative che i datori di lavoro dovranno seguire per adempiere al nuovo obbligo sulla tracciabilità delle retribuzioni. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente e assimilati; in particolare, ai sensi del comma 912 della legge 205/2017:

- rapporti di lavoro subordinato
- collaborazioni coordinate e continuative (quindi anche i lavoratori autonomi NON a partita Iva)
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001

Il documento chiarisce che l'applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.

Pertanto, rientrano nell'applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, ad esempio: i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente.

Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico e quelli con la Pubblica Amministrazione, così come devono ritenersi esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Modalità di pagamento

Tutti i pagamenti di stipendi ed anticipazioni dovranno essere effettuati soltanto con una delle seguenti modalità, per poter essere tracciabili:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato

Viene inoltre precisato che gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, si ritiene sono esclusi dall'obbligo di tracciabilità.

Come pagare

La retribuzione verrà versata attraverso un istituto di credito o un ufficio postale (il lavoratore deve avere, quindi, un conto o un Iban) o può essere anche liquidata con assegno o con strumenti di pagamento elettronico. Il contante può essere versato al lavoratore, con mandato di pagamento, solamente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha un conto corrente.

Sanzioni

Nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 1.000 ai 5.000 euro.

Inoltre, come chiarito nella nota n. 4538 del 22 maggio 2018 dell'Ispettorato del lavoro, si deve ritenere che la violazione risulti integrata:

- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore
- nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore dellavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso
- circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione

Pertanto, sul piano probatorio, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Ne consegue quindi che, ai fini della contestazione, si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli

strumenti previsti, ma anche che lo stesso sia andato a buon fine.

La misura che introduce l'obbligo di stipendio tracciabile (comma 912) stabilisce anche che la firma apposta sulla busta paga non è più prova di avvenuto pagamento, ossia non ha più valore probatorio. In pratica è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti, ma anche che lo stesso sia andato a buon fine.

Esempio

Chiude il documento una tabella riepilogativa cd un esempio di lettera con le indicazioni sulle modalità di pagamento delle retribuzioni da inviare al cliente.

Link di riferimento: https://www.consulentidellavoroviterbo.it/wp-content/uploads/2018/06/Approfondimento_FS_08062018_Tracciabilità.pdf



PROFESSIONI

PROFESSIONI

INGEGNERI E ARCHITETTI, LA SOSPENSIONE NON INCIDE SULLA CASSA

Cassazione - Sentenza 27.04.2018, n. 10281

La sospensione disciplinare di un ingegnere o architetto non fa venir meno il requisito della continuità dall'esercizio della professione e quindi, ai fini del trattamento pensionistico, Inarcassa deve considerare anche il periodo di inattività dell'iscritto.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 10281/2018.

Il caso

Ad un architetto iscritto Inarcassa, veniva impartita una sospensione disciplinare di 6 mesi, durante i quali il professionista aveva comunque continuato a versare i contributi previdenziali relativi ai compensi incassati.

La Corte d'Appello di Milano condannava Inarcassa (la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti) a riconoscere, ai fini del trattamento pensionistico del professionista, anche il periodo durante il quale il predetto era stato sospeso dall'esercizio della professione; nonché al pagamento delle relative differenze, oltre gli interessi al saldo di quanto dovuto. In particolare, secondo la Corte territoriale, per tutto il periodo di sospensione disciplinare erano comunque rimasti validi i requisiti che l'art. 7.2 dello Statuto Inarcassa indica per riconoscere il carattere di continuità dell'esercizio della professione, ossia:

- l'iscrizione all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
- la mancata iscrizione a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altre attività esercitate
- il possesso della partita Iva

Contro tale sentenza, Inarcassa presentava ricorso in Cassazione. Sentenza Cassazione

I giudici di Cassazione respingono il ricorso avanzato da Inarcassa e confermano, quindi, la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato la Cassa a riconoscere, ai fini della pensione, anche il periodo durante il quale il suo associato era stato sospeso dall'esercizio della professione; in particolare:

Il fatto che per alcuni mesi sia vietato lo svolgimento delle attività tipiche della professione di architetto non costituisce elemento atto, di per sé, a incidere sulla caratteristica della continuità della professione, sì da rendere l'esercizio della stessa solo occasionale o saltuario.

Né lo Statuto Inarcassa, né il R.D. n. 2537 del 1925 (il cui art. 45 prevede 2 distinte sanzioni disciplinari: la sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'Albo) collegano la

possibilità di decadenza della continuità, requisito necessario ai fini dell'iscrizione alla Cassa, alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

In definitiva, i professionisti che ricevono la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo non devono cancellarsi da Inarcassa, in quanto la sospensione dall'Albo non comporta la cancellazione temporanea da Inarcassa; inoltre la Cassa deve riconoscergli, ai fini della pensione, il periodo in cui ha effetto la sanzione disciplinare.

Questa è la conclusione della Cassazione.

Link di riferimento: <http://www.studiocesarerosso.it/cgi-bin/allegati/Corte%20Cassazione%20-%20Sentenza%20n.10281-2018.pdf>

EQUO COMPENSO, PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Pubblicazione n° 20/2018 Centro Studi – Fondazione CNI

Il CNI ha elaborato un documento che esamina i contenuti delle disposizioni in merito all'equo compenso, decreto parametri e, nel dettaglio, i contratti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, il documento fa il punto della situazione su:

- ambito di applicazione della disciplina normativa in tema di equo compenso
- estensione a tutte le professioni del principio dell'equo compenso
- estensione del principio dell'equo compenso ai contratti negoziati dalla PA Equo compenso, il quadro normativo

L'equo compenso è stato introdotto dal “decreto fiscale” (legge 172/2017), estendendo a tutte le professioni (ordinistiche e non) ed alla P A le disposizioni contenute nella legge 247/2012 (ordinamento professionale dell'avvocato); a “subirle” sono invece le Pubbliche Amministrazioni, le imprese assicurative e bancarie e gli operatori economici non riconducibili alla categoria delle micro imprese e delle piccole e medie imprese (Pmi). La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha poi rafforzato il concetto dell'equo compenso, stabilendo che deve essere conforme al decreto parametri (dm 17 giugno 2016); viene, quindi, sostituita la formulazione introdotta dal decreto fiscale (legge 172/2017) in base al quale il compenso, per essere equo, avrebbe dovuto essere determinato tenuto conto dei parametri. La legge, inoltre, considera “vessatori” tutti i contratti che si discostano da questo principio per la determinazione dei compensi dei professionisti ed elimina la possibilità che le parti si accordino su clausole potenzialmente vessatorie.

Equo compenso nei contratti pubblici

Nel documento in esame il CNI ha chiarito che, in base al decreto fiscale, la PA deve garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione degli incarichi conferiti.

Il richiamo al principio dell'equo compenso assume un ruolo particolarmente importante nei contratti pubblici, dove la concorrenza si materializza anche attraverso la pratica del ribasso sul prezzo posto a base d'asta. Secondo il CNI, c'è equo compenso se i corrispettivi a base di gara sono determinati ai sensi del decreto parametri (dm del 17 giugno 2016) che, da una parte attua il Codice Appalti (dlgs 50/2016) e dall'altra rinnova e ripropone i contenuti del dm 143/2013, approvato dopo l'abolizione delle tariffe minime con la Riforma delle professioni (dl 1/2012).

In particolare precisa che: nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, corollario al richiamato “principio” dell'equo compenso, è certamente l'applicazione del DM 17/06/2016 (cd. Decreto Parametri BIS) che consente la determinazione di un corrispettivo, da porre a base d'asta, proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa e al contempo rispettoso delle esigenze pubblicistiche. L'equilibrio contrattuale dovrà essere, poi, ricercato di volta in volta sulla base delle peculiarità del caso specifico ed alla luce del confronto competitivo; fermo restando (appare quasi superfluo sottolinearlo) l'intrinseca contraddittorietà, con il principio di equità del corrispettivo, dei casi in cui le offerte siano oggettivamente non eque rispetto alla complessità della prestazione, siano meramente simboliche oppure, infine, sia disposta l'erogazione a titolo gratuito della prestazione (principale ovvero accessoria). In definitiva, nei contratti pubblici è fondamentale parlare di principio dell'equo compenso (ottenuto applicando il dm 17 giugno 2016) e non di disposizioni sull'equo com-

penso (legge 247/2012, che regola i compensi nelle prestazioni tra privati).

Anche in caso di contenzioso, conclude il CNI, per verificare l'equità del compenso, il Tribunale dovrà confrontare la difformità o meno del corrispettivo rispetto ai parametri del decreto paramentri.

Link di riferimento: http://ording.si.it/wp-content/uploads/2018/05/Equo-compenso_editato.pdf

EDIFICI VINCOLATI, CHI PUÒ ESEGUIRE LA DIREZIONE LAVORI

Sentenza TAR Campania n° 3718 del 05.06.2018

Nella sentenza n. 3718 del 5 giugno 2018 il Tar Campania ha chiarito che la direzione lavori su edifici vincolati spetta all'architetto e non all'ingegnere; questa riserva di competenza dei professionisti in possesso della qualifica di architetto sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico-artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali l'art. 52 del R.D. n. 2537/1925 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo quando presentino 'rilevante interesse artistico'.

Il caso

Il caso in questione ha inizio a seguito di ricorso presentato dall'ingegner A contro la decisione di un comunecampano di aver disposto, con determina dirigenziale, che l'incarico di direzione lavori per lavori di riqualificazione ed adeguamento della struttura comunale adiacente un Palazzo storico da destinarsi a Centro Polifunzionale spettasse ad un professionista con qualifica di architetto individuato tramite specifica procedura selettiva.

L'ingegnere, per la medesima struttura, aveva ricevuto l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

La sentenza del Tar

I giudici amministrativi campani rigettano il ricorso presentato dall'ingegnere.

Con la sentenza il Tar ha legittimato la decisione dell'ente locale di riservare la direzione dei lavori su un immobile sottoposto a tutela culturale e ambientale (e per i quali la Soprintendenza aveva espresso parere con precise prescrizioni) ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.

La nota della Soprintendenza competente recante parere favorevole all'affido dei lavori in oggetto ad impresa qualificata per la categoria del restauro (OG2), dato l'interesse storico-artistico dell'immobile, chiarisce la natura dell'immobile (messa in discussione dal ricorrente) e legittima la scelta dell'amministrazione comunale di riservare la direzione dei lavori ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.

Questo in virtù dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925 "regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto", secondo cui "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

E' inoltre interessante notare il chiarimento del giudice amministrativo in merito al trattamento del professionista ingegnere ed architetto.

Nella sentenza infatti viene richiamata quella n. 21/2014 del Consiglio di Stato, con cui lo stesso organo ha chiarito come non sia esatto affermare che l'ordinamento comunitario riconosca a tutti gli ingegneri di Paesi dell'U.E. diversi dall'Italia l'indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (tra cui le attività relative ad edifici vincolati in quanto ritenuti di interesse storico-artistico); al contrario, giusta la normativa comunitaria, si è ritenuto che l'esercizio di tali attività, in regime di mutuo riconoscimento, è consentito ai soli professionisti che possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto.

Link di riferimento: <https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/06/tar-campania-napoli-3718-competenza-architetto.pdf>



SICUREZZA

PRIMA VERIFICA PERIODICA PER AUTOGRU

Guida INAIL 2018 – istruzioni ai sensi del D.M. 11.04.2011

Ai sensi del dlgs 81/2008 e s.m.i., le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII devono essere sottoposte a verifiche periodiche al fine di verificare lo stato di conservazione e di efficienza per la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, il dm 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro, che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:

- dare comunicazione di messa in servizio dell'attrezzatura all'unità operativa territoriale Inail competente (che assegna una matricola)
- richiedere la prima verifica periodica all'unità operativa territoriale Inail competente (secondo le scadenze indicate dall'allegato VII al dlgs 81/08 e s.m.i.)

Al riguardo l'Inail ha elaborato il documento *Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù*, che descrive le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica delle gru mobili, identificate nel dm 11 aprile 2011 con il termine di "autogrù".

La guida Inail, rivolta a tutti i soggetti coinvolti in materia di sicurezza (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), descrive ed illustra le principali caratteristiche costruttive; tratta poi in modo approfondito le fasi di cui si compone l'attività tecnica circa la prima verifica periodica, per valutare lo stato di conservazione e di efficienza delle autogrù ai fini della sicurezza.

In particolare vengono analizzati (e riportati):

- il modello di comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
- il modello di richiesta di prima verifica periodica
- campo d'applicazione
- riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
- scheda tecnica autogrù
- verbale di prima verifica periodica autogrù

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti.

Chiude il documento un'appendice con le liste di controllo e la documentazione di riferimento.

Ricordiamo il precedente articolo di BibLus-net riguardante la guida Inail su *Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile gru su autocarro*.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-apparecchi-sollevamento-mobili.pdf>